



**Comune Di Firenze
Direzione Servizi Sociali
Servizio Famiglia e Accoglienza**

AVVISO PUBBLICO

Per l'individuazione di Associazioni ed Enti operanti in ambito sociale per la prevenzione della marginalità ed a sostegno dell'Inclusione Sociale che intendono sottoscrivere l' Atto d'accordo di cui alla DELIBERAZIONE N. 2016/G/00050 avente ad oggetto l'Iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora abitualmente presenti sul territorio comunale.

Art. 1 Finalità

Con il presente Avviso il Comune di Firenze invita tutte le Associazioni e gli Enti privati operanti o che intendono operare nel territorio del Comune di Firenze, in ambito sociale, per la prevenzione della marginalità ed a sostegno dell'Inclusione Sociale, a **sottoscrivere un atto d'accordo** previsto nella DELIBERAZIONE N. 2016/G/00050 avente ad oggetto l'iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora abitualmente presenti sul territorio comunale, **allegato in calce al presente atto,** al fine dell'inserimento in apposito elenco di Associazioni ed Enti operanti nell'ambito dell'Iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora abitualmente presenti sul territorio comunale.

L' Atto d'accordo prevede che il sottoscrittore collabori a:

- Istruttoria per l'accertamento dei requisiti previsti per l'iscrizione;
- Accompagnamento e sostegno al soggetto SFD, nel percorso e nei rapporti con anagrafe e gli altri uffici pubblici e durante la permanenza nella residenza virtuale;
- Monitoraggio della reale domiciliazione sul territorio fiorentino;
- Gestione dell'attività di ricezione e smistamento della posta.

L'individuazione avverrà sulla base della valutazione delle specifiche esperienze di collaborazione con gli enti pubblici locali nella gestione di servizi a supporto di cittadini a rischio di esclusione sociale.

Art. 2 Soggetti Ammessi

Sono ammessi al presente avviso i soggetti, **operanti o che intendono operare nel territorio del Comune di Firenze, in ambito sociale, per la prevenzione della marginalità ed a sostegno dell'Inclusione Sociale**, rientranti nelle seguenti specifiche categorie:

- a) Imprese Sociali di cui al d.lgs. 155/2006;
- b) Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali ;
- c) Associazioni o Fondazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 regolarmente iscritte all'albo,

ove istituito, della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente Avviso. L'iscrizione è condizione per la partecipazione al percorso di cui al presente Avviso e per il mantenimento nell'elenco. Pertanto, qualora l'associazione fosse cancellata dall'albo non sarà ammessa alla selezione ovvero sarà cancellata dall'elenco.

- d) Associazioni o Fondazioni di Promozione Sociale L.383/2000 regolarmente iscritte all'albo, ove istituito, della regione in cui hanno sede legale alla data di scadenza del presente Avviso. L'iscrizione è condizione per la partecipazione al percorso di cui al presente Avviso e per il mantenimento nell'elenco. Pertanto, qualora l'associazione fosse cancellata dall'albo non sarà ammessa alla selezione ovvero sarà cancellata dall'elenco.
- e) Enti morali o Enti Religiosi di diritto privato;

Art. 3 – Requisiti richiesti.

3.1 Requisiti di ordine generale.

I soggetti di cui al precedente art. 2 devono:

- a) non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 34 comma 2 e 38, comma 1, del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., all'art. 53, comma 16 ter, del d.lgs. 165/2001 né in altre cause di esclusione dalla stipula di contratti con la Pubblica Amministrazione;
- b) essere in possesso **di uno dei seguenti requisiti** contrassegnati dalle lettere b1), b2), b3), o b4) [Sono esclusi dalla necessità del possesso del presente requisito gli enti morali e gli enti religiosi regolarmente riconosciuti]:
- b1) Iscrizione di cui all'art. 39 del d.lgs.163/2006 intesa quanto meno come iscrizione nel Repertorio Economico Amministrativo della Camera di commercio

ovvero

b2) Iscrizione all' Albo Regionale - articolazione provinciale - delle Associazioni di Volontariato di cui alla L.266/1991 o di Promozione Sociale L.383/2000, senza procedura di revoca.

ovvero

b3) Iscrizione come Cooperativa di servizi o cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali, nell'apposito Albo Regionale ex L. 381/91, nelle categorie di cui allo schema:

- Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione "A" o "C" dell'Albo istituito dalla Regione Toscana con L.R.T. 87/97,
- Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali iscritte nella sezione "A" o "C" di altro Albo Regionale ex L. 381/91 (ove istituito),
- Cooperative Sociali o Consorzi di Cooperative Sociali non iscritte nell'Albo ex L. 381/91 in quanto con sede legale in Regioni che ancora non ne dispongono, purché in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo della Regione Toscana.

ovvero

b4) Iscrizione al Registro delle società Sociali costituite ai sensi del D. lgs. 155/2006.

3.2 Requisiti di capacità tecnica – professionale:

I soggetti partner devono essere in possesso di una specifica esperienza nella gestione di interventi in campo sociale, sociosanitario ed educativo, a favore di cittadini senza fissa dimora, a rischio di esclusione sociale o necessitanti di sostegno all'inclusione sociale di almeno anni 2.

Tali esperienze dovranno essere precisate nella domanda di partecipazione.

Possono presentare domanda anche organizzazioni che rientrano nelle fattispecie di cui al precedente articolo due lett. a), b), c), d) ed e) che intendono operare nell'ambito oggetto del presente avviso, pur in assenza di pregressa specifica esperienza daranno inseriti nell'elenco di cui al successivo art. 7.

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall'affidamento, per tutta la durata del contratto.

Art. 4 - Soggetti esclusi dall'affidamento

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse presentate da operatori economici che incorrono in una delle situazioni di cui all'art. 38 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

Art. 5 Elenco dei soggetti ammessi

Sulla base dell'istruttoria condotta dalla Direzione dei Servizi Sociali P.O. "Inclusione Sociale", i soggetti in possesso di tutti i requisiti previsti dal precedente art. 3, saranno inseriti nell'apposito elenco di Associazioni ed Enti operanti nell'ambito dell'Iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora abitualmente presenti sul territorio comunale.

L'elenco ha la validità di tre anni e può essere confermato una sola volta per ulteriori tre anni con provvedimento espresso dell'amministrazione comunale.

Art. 6 Esclusione dall'elenco

Gli enti e le associazioni saranno esclusi dall'elenco con provvedimento del responsabile della P.O "Inclusione Sociale", i seguenti soggetti:

- a) Chi incorre in una delle situazioni di cui all'art. 38 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
- b) La perdita del requisito di iscrizione agli appositi albi di cui al precedente art. 3 lett. b1), b2), b3) e b4;
- c) La violazione o il mancato adempimento di uno dei compiti definiti nell'atto d'accordo tra Comune di Firenze e le Associazioni o degli Enti che lavorano per la prevenzione della marginalità ed a sostegno dell'Inclusione Sociale di cui all'allegato al presente avviso.

Nell'ipotesi di cui alla precedente lettera a) e b) la cancellazione dall'elenco è automatica ed è solo comunicata all'ente o all'associazione.

Nell'ipotesi di cui alla precedente lett. c), la cancellazione avviene previa diffida del responsabile della P.O. "Inclusione Sociale", ad adempiere entro un periodo massimo di 60 giorni ovvero a fornire spiegazioni. Nel caso in cui l'ente o l'associazione continua a non adempiere ai compiti previsti ovvero le giustificazioni non sono ritenute sufficienti, la cancellazione dall'elenco è disposta dal responsabile della P.O. "Inclusione Sociale".

Art. 7 Elenco dei soggetti ammessi con riserva

Le organizzazioni prive di esperienza specifica pregressa nella gestione di interventi in campo sociale, sociosanitario ed educativo, a favore di cittadini senza fissa dimora, a rischio di esclusione sociale o necessitanti di sostegno all'inclusione sociale saranno inserite in un elenco separato e potranno operare per un periodo di prova di mesi 9.

Decorso il periodo di prova, nel caso in cui l'ente o l'associazione si sia dimostrata idonea a operare nel campo del presente avviso la stessa è inserita nell'elenco di cui al precedente art. 5.

Modalità di partecipazione.

Il plico, contenente la documentazione richiesta ai punti A e B dell'art. 9, dovrà pervenire in unica busta chiusa, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano, **entro le ore 13:00 del**, pena il fatto che non sia tenuta in considerazione, al seguente indirizzo **Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21- CAP 50127 Firenze (Orario d'apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e il Martedì e Giovedì anche dalle 15,00 alle 17,15).**

Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

La busta oltre l'indicazione del nome e l'indirizzo del mittente dovrà contenere, ben visibile, la seguente dicitura: **Non aprire “Manifestazione d'interesse per il servizio di supporto all'attività dell'ufficio di Servizio civile del Comune di Firenze”.**

Il Comune di Firenze declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto e, pertanto, il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei partecipanti.

Le organizzazioni che intendono partecipare potranno far pervenire in unica busta chiusa, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano entro e non oltre le ore **12.00** del giorno **9 MAGGIO 2016**. pena il fatto che non sia tenuta in considerazione, al seguente indirizzo: **Comune di Firenze – Direzione Servizi Sociali, Viale De Amicis, 21- CAP 50127 Firenze (Orario d'apertura dal Lunedì al Venerdì dalle 08,30 alle 13,00 e il Martedì e Giovedì anche dalle 15,00 alle 17,15).**

Il plico deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

La busta oltre l'indicazione del nome e l'indirizzo del mittente dovrà contenere, ben visibile, la seguente dicitura: **Non aprire “Manifestazione d'interesse per l'Iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora abitualmente presenti sul territorio comunale”**

Oppure inviare il tutto alla PEC: direzione.servizisociali@pec.comune.fi.it recante come oggetto: **“Manifestazione d'interesse iscrizione anagrafica”**

Il Comune di Firenze comunicherà agli interessati l'accoglimento o il rigetto della domanda entro il giorno **31 MAGGIO 2016**. La domanda potrà essere formalizzata utilizzando il modello Allegato A, compilato in ogni sua parte, firmato e corredato da copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Firenze nella sezione BANDI DI GARA E AVVISI ai sensi dell'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69.

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi a:

Marco Verna

Tel 055.2616842

Tel 055. 2767424

marco.verna@comune.fi.it

Allegato 1

Atto d'accordo tra Comune di Firenze e le Associazioni o degli Enti che lavorano per la prevenzione della marginalità ed a sostegno dell'Inclusione Sociale, finalizzata alla definizione del percorso di acquisizione, permanenza e cancellazione dalla residenza anagrafica delle persone senza fissa dimora.

Art. 1. – Oggetto

Le persone Senza Fissa Dimora (SFD) che stabiliscono nel Comune di Firenze il proprio domicilio e che non possono iscriversi ordinariamente all'anagrafe, sono iscritte presso l'indirizzo di Via del Leone, 35, Centro Diurno "La Fenice", come sede di domiciliazione principale, con le procedure di cui al presente atto di Accordo tra il Comune di Firenze e le Associazioni o degli Enti che vi aderiscono.

Le persone Senza Fissa Dimora (SFD) che sono iscritte presso l'indirizzo di Via del Leone, 35, possono essere iscritte con l'aggiunta dei numeri /1/2/3/4/5/....., al numero civico 35, al fine di creare un collegamento con il quartiere cittadino che costituisce punto di riferimento e sostegno al cittadino SFD.

Art. 2. - Quadro Normativo

Ai sensi dell'art. 2 della Legge anagrafica L. 24 dicembre 1954, n. 1228 e successive modificazioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94, che stabilisce che "...la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune ove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita." Il Servizio Anagrafe e Stato Civile raccoglie le informazioni necessarie con la collaborazione della Direzione Servizi Sociali del Comune di Firenze. Le Associazioni ed Enti che sottoscrivono il presente Accordo collaborano nel sostegno al percorso del cittadino SFD secondo le modalità di cui al successivo art. 3.

Il Servizio Sociale del Comune di Firenze comunica al Servizio Anagrafe e Stato Civile, con nota informativa inerente la presenza continuativa sul territorio e lo stato di bisogno sociale, la situazione delle persone che fanno richiesta di iscrizione anagrafica all'indirizzo "Via del Leone 35", per gli adempimenti previsti dal citato DPR 223/89, con contestuale dichiarazione di disponibilità della predetta sede alla domiciliazione della persona senza fissa dimora.

Il Servizio Anagrafe e Stato Civile, in esito al procedimento di cui agli art. 3 e 4 del presente atto, iscrive all'indirizzo di Via del Leone, 35, per:

- nuova iscrizione a seguito di cancellazione per irreperibilità da parte del Comune di provenienza;
- cambio di domicilio a seguito di irreperibilità;
- re-iscrizione da irreperibilità da parte del Comune di Firenze;

Art. 3 - Compiti delle Associazioni e gli Enti

Le Associazioni e gli Enti collaborano con l'A. C., ai sensi della presente procedura, nei seguenti ambiti:

- a) al momento della richiesta del cittadino di iscrizione anagrafica, contribuiscono a fornire alla A. C. alcuni elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza e permanenza del domicilio sul territorio comunale;
- b) nel percorso di sostegno al soggetto SFD, per la durata dell'iscrizione anagrafica presso la sede di Via Del Leone, 35, nel fornire orientamento e sostegno, in collaborazione con la rete dei servizi sociosanitari pubblici e privati del territorio;
- c) nello scambio operativo e informativo con la sede di Via del Leone, 35, in particolare per la gestione/distribuzione della Posta;
- d) nel monitoraggio della presenza sul territorio, per cui la persona dovrà presentarsi presso la sede dell'associazione o alla sede di Via del Leone, 35, almeno una volta al mese. Dopo sei mesi di mancato contatto verrà effettuata una verifica con il servizio/associazione segnalante per accertare l'effettiva permanenza del soggetto sul territorio;
- e) nel monitoraggio della reale domiciliazione sul territorio fiorentino e nel caso, in sede di istruttoria per la cancellazione dall'indirizzo della propria sede nel caso vengano meno i presupposti;

Art. 4 - Elementi di valutazione in ordine all'accertamento della presenza e permanenza

Gli elementi di valutazione in ordine all'accertamento della presenza e permanenza sul territorio fiorentino, nell'ambito dell'istruttoria attuata dalle Direzioni Anagrafe e Servizi Sociali, da analizzarsi al fine di valutare l'iscrizione anagrafica virtuale, sono i seguenti:

- lavoro/attività a Firenze;
- presenza di figli che frequentano la scuola a Firenze;
- presenza di familiari residenti a Firenze;
- presenza di richiesta formale o attestazione formale di un pubblico servizio, sanitario, sociale socio-sanitario di Firenze nella quale si richieda o si attesti la presa in carico della persona, con esplicitazione del progetto in essere;
- presenza di una relazione formale di un'Associazione/Ente di Firenze che attesti un significativo rapporto con l'associazione stessa, le attività svolte presso l'associazione, i sostegni ricevuti dall'Associazione stessa;
- tempi di permanenza a Firenze;

Non viene valutato come requisito utile all'iscrizione la sola presenza occasionale sul territorio di Firenze.

Non si procede all'iscrizione del richiedente come senza fissa dimora ove emerga dalla documentazione presentata o dalle dichiarazioni dell'interessato che il medesimo abiti stabilmente presso parenti e/o privati cittadini.

Art. 5 - Mancanza o perdita dei requisiti

Qualora venga accertato **la mancanza o la perdita dei requisiti** per mantenere la residenza virtuale presso il Comune di Firenze, sarà cura della Direzione Anagrafe, anche su segnalazione dei Servizi Sociali o dell'associazione che gestisce la struttura di cui al precedente articolo 1, provvedere alla relativa cancellazione.

Art. 6 - Gruppo di Coordinamento

Viene costituito un Gruppo di Coordinamento, composto da 3 rappresentanti delle Direzioni Anagrafe e Servizi Sociali e da due rappresentanti delle associazioni o degli enti che sottoscrivono il presente atto, che si riunirà periodicamente per verificare e monitorare l'andamento dell'attività.

Art. 7 - Iscrizione per nascita nel Comune

Per quanto concerne l'iscrizione per nascita nel Comune, prevista dall'art. 2 legge 1228/54 per coloro che non possono fissare un domicilio in nessun Comune, essa viene effettuata presso la sede di Via del Leone, 35, fatto salvo l'accertamento teso a valutare l'effettiva presenza sul territorio e la situazione di mancanza di domicilio.

Art. 8 - Iscritti in convivenza presso i Centri di accoglienza

Gli iscritti presso i Centri di accoglienza mantengono la residenza anagrafica presso gli stessi Centri, in regime di "convivenza", garantito da un capo-convivenza, salvo la verifica della reale domiciliazione sul territorio. A tal scopo le organizzazioni che gestiscono i centri di accoglienza collaborano con l'A.C. ai sensi dell'art. 3 del presente atto.

Art. 9 -

Le persone SFD precedentemente iscritte anagraficamente presso Associazioni o Enti.

Le persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune di Firenze il proprio domicilio e sono state precedentemente iscritte anagraficamente presso Associazioni o Enti che forniscono loro assistenza, conservano il loro indirizzo, ma nel caso le Associazioni/Enti sottoscrivano il presente accordo, dovranno riferirsi alla presente procedura e le persone presso di loro domiciliate saranno iscritte in via del Leone 35.

L'iscrizione in via del Leone 35 dovrà essere preceduta da una verifica sull'effettiva presenza sul territorio, sulla base degli elementi di cui al precedente art. 4, svolta dal Servizio Anagrafe e dal Servizio Sociale, in collaborazione con le Associazioni di riferimento.

Art.10

La Direzione Anagrafe si avvale della Polizia Municipale quando l'ufficiale d'anagrafe ritiene possa essere utile alla valutazione del requisito del domicilio.

Il Comune di Firenze- Direzione Anagrafe

Il Comune di Firenze- Direzione Servizi Sociali

L' Associazione _____